



Oggetto: Programmazione dei fabbisogni di personale triennio 2022/2024.

VISTO l'art. 39, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di personale e di attività delle pubbliche amministrazioni ed in particolare il comma 1 che impone agli organi di vertice di tutte le amministrazioni pubbliche una programmazione triennale del fabbisogno di personale

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come novellato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

VISTO l'art. 6 del citato D.Lgs. n. 165 ed in particolare:

- il comma 2 che recita *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*.
- il comma 3 che recita : *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. “*



VISTO, altresì, l'art. 33 del citato D.Lgs. n. 165/2001 come sostituito a decorrere dall'1/1/2012 dal comma 1 dell'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che impone alle pubbliche amministrazioni che rilevino, anche in sede di ricognizione annuale, eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali, di attivare tutte le procedure previste per la ricollocazione del personale;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) " ;

VISTA la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;

VISTO il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 " *Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni* " convertito con L. 28 marzo 2019 n.26;

VISTA la L. 19 giugno 2019 n. 56 " *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo* " ed in particolare l'articolo 6 che sancisce che le disposizioni ivi contenute sono da intendersi quali principi generali dell'ordinamento anche in materia di coordinamento della finanza pubblica;

DATO ATTO che in sede di contrattazione decentrata sono stati definiti gli obiettivi di performance alla cui realizzazione è correlata l'erogazione della produttività individuale e collettiva;

CONSIDERATO CHE in occasione della rilevazione dei fabbisogni di personale è stato dichiarato, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, che in relazione alle "esigenze funzionali" della propria struttura non sussistono condizioni di eccedenze di personale e che, di conseguenza, non sussiste l'esigenza di ricollocazione del personale all'interno struttura né di attivare le procedure previste dal citato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

RAVVISATO, inoltre, che i fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance, possono così riassumersi:



ANNO	N° DIPENDENTI AREA B TEMPO INDETERMINATO	N° DIPENDENTI AREA B TEMPO DETERMINATO	N° DIPENDENTI AREA C TEMPO INDETERMINATO	TOTALE DIPENDENTI
2022	1	0	2	3
2023	1	0	2	3
2024	1	0	2	3

CONSIDERATO che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Novara VCO (di seguito l'Ordine) è un ente pubblico non economico che non beneficia di finanziamenti pubblici ma è autofinanziato attraverso il versamento dei contributi dagli associati e che, pertanto, non grava sulla finanza pubblica;

EVIDENZIATO, altresì, che l'Ordine ha una prevalente finalità pubblica, in quanto diretta a finanziare il miglior esercizio di funzioni pubbliche assegnate dalla legge agli ordini professionali essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti della professione, che giustifica l'obbligo della appartenenza all'ordine professionale;

VALUTATO, pertanto, che la programmazione della spesa di personale debba, comunque, tener conto dei parametri di virtuosità che la legislazione vigente in materia impone per tutte le amministrazioni pubbliche;

DATO ATTO che il parametro più volte richiamato è quello definito dal rapporto tra la spesa del personale e il totale delle spese correnti fissato al 25%;

ACCERTATO che, in applicazione del citato criterio, la spesa del personale dell'Ordine può ammontare, nel triennio oggetto di programmazione, complessivamente ad € 111.551,50 annui, pari al 25% delle spese correnti risultanti dal bilancio di previsione 2022, e quindi, per il triennio, pari ad € 334.654,50.

PRESO ATTO, altresì, che la spesa del personale – quantificata prendendo in considerazione il trattamento tabellare previsto dal CCNL del 2018 e i relativi oneri riflessi nonché il trattamento accessorio- sostenuta nel 2021 è pari ad € 61.709,58 e che, quindi, la spesa annua sostenibile per le nuove assunzioni nel triennio è pari ad € 49.841,92;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 2, della L. 56/2019 dispone che al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni nella predisposizione del piano dei fabbisogni tengono conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio



Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale di Novara e VCO

generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva;
- g) contabilità pubblica e gestione finanziaria.

VALUTATO CHE, nell'ambito degli spazi assunzionali come sopra quantificati e a soddisfazione delle esigenze manifestate, si può programmare la copertura dei posti ritenuti idonei sia all'accrescimento dell'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa sia alla realizzazione degli obiettivi di performance previsti, nel rispetto sia degli ineludibili canoni di efficienza che dei vincoli finanziari precedentemente riportati nonché in ossequio alle priorità di cui al summenzionato comma 2 dell'articolo 3 della L. 56/2019;

TENUTO CONTO che con il reclutamento delle risorse oggetto della presente programmazione la dotazione organica di servizio impone il reclutamento tramite il centro per l'impiego ai sensi della L. 68/99 per un'unità di personale;

DATO ATTO che, sulla scorta di tali finalità e principi, la programmazione dei posti da coprire è quella di seguito riepilogata con indicazione degli oneri correlati alle unità per cui si intende procedere all'assunzione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della ripetuta L.56/2019:

PIANO ASSUNZIONALE 2022-2024							
PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	COSTO TABELLARE	Nr.	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	MODALITÀ RECLUTAMENTO
Addetto a contabilità, bilanvi e atti amministrativi	C	25.019,36	1	6.949,82	13.899,64	13.899,64	Concorso
Addetto a contabilità e bilanvi	C	25.019,36	1	11.118,60	11.118,60	11.118,60	Passaggio a tempo pieno dipendente in servizio
TOTALE SPESA POSTI PROGRAMMATI				18.068,42	25.018,25	25.018,25	
FONDO INCENTIVAZIONE				5.000,00	7.500,00	7.500,00	
ONERI PREVIDENZIALI				5.748,65	8.103,55	8.103,55	
IRAP				1.960,82	2.764,05	2.764,05	
TFR				666,50	1.853,20	1.853,20	
TOTALE SPESA PERSONALE				31.444,39	45.239,05	45.239,05	
(1) part-time 55,56% dall'1/7/2022							
(2) part time fino al 31/3/2022 - tempo pieno dall'1/4/2022							

ACCERTATO, inoltre, che per effetto delle suddette assunzioni la spesa di personale subirà, un incremento nel triennio 2022-4 pari ad 121.922,49;

DATO ATTO, quindi, che la spesa di personale al termine del triennio oggetto di programmazione si attesterà ad € 305.707,44;

PRESO ATTO, quindi, che la copertura dei posti di che trattasi permette il rispetto della prescrizione di contenimento della spesa di personale;

RAVVISATA la opportunità di stabilire che la completa attuazione del presente provvedimento sarà comunque subordinata al rispetto di tutti i vincoli che il legislatore statale impone nella specifica materia;

VALUTATO che

- il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica contenuti nelle premesse costituisce presupposto fondamentale per poter procedere alle assunzioni previste nella programmazione approvata con il presente atto, in particolar modo la sostenibilità finanziaria delle assunzioni relativamente alle risorse stanziare nel bilancio triennale dell'Ordine;



Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale di Novara e VCO

- conseguentemente, nel caso di sussistenza dei presupposti per le assunzioni, la copertura finanziaria necessaria alla attuazione del presente provvedimento è assicurata con le risorse del bilancio di previsione dell'Ordine agli esercizi 2022, 2023 e 2024;

DATO ATTO che la presente Deliberazione sarà inviata alle RSU e alle OO.SS. per informativa;

PRECISATO che il presente provvedimento:

- sarà trasmesso al Collegio dei revisori dei Conti, per il parere e che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al conseguimento del parere favorevole di tale organismo;
- è comunicato al SICO (*Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche*) secondo le modalità definite dall'articolo 60 del decreto 165/2001 a cura della competente struttura;

PROPONE

per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la programmazione delle assunzioni e di autorizzare, pertanto, il Dirigente preposto al Personale alla copertura dei posti nel rispetto di quanto di seguito riportato:

PIANO ASSUNZIONALE 2022-2024							
PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	COSTO TABELLARE	Nr.	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	MODALITÀ RECLUTAMENTO
Addetto a contabilità, bilanvi e atti amministrativi	C	25.019,36	1	6.949,82	13.899,64	13.899,64	Concorso
Addetto a contabilità e bilanvi	C	25.019,36	1	11.118,60	11.118,60	11.118,60	Passaggio a tempo pieno dipendente in servizio
TOTALE SPESA POSTI PROGRAMMATI				18.068,42	25.018,25	25.018,25	
FONDO INCENTIVAZIONE				5.000,00	7.500,00	7.500,00	
ONERI PREVIDENZIALI				5.748,65	8.103,55	8.103,55	
IRAP				1.960,82	2.764,05	2.764,05	
TFR				666,50	1.853,20	1.853,20	
TOTALE SPESA PERSONALE				31.444,39	45.239,05	45.239,05	
(1) part-time 55,56% dall'1/7/2022							
(2) part time fino al 31/3/2022 - tempo pieno dall'1/4/2022							



2. dare atto che la spesa del personale al termine del triennio dovrebbe attestarsi nel triennio 2022-4 ad **€ 305.707,44** quindi ossequiosa dei parametri di virtuosità definiti;
3. di stabilire che la completa attuazione del presente provvedimento sarà comunque subordinata al rispetto di tutti vincoli che il legislatore statale impone nella specifica materia;
4. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al conseguimento del parere favorevole del Collegio dei Revisori alla presente deliberazione;
5. di autorizzare i Dirigenti preposti all'incremento del Fondo delle risorse decentrate in conseguenza delle nuove assunzioni nella medesima percentuale di incremento della spesa tabellare comprensiva degli oneri riflessi;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di informazione alle OO.SS. e la RSU in data 20 gennaio 2022;
7. di dare mandato di comunicare al SICO (*Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche*) , secondo le modalità definite dall'articolo 60 del decreto 165/2001 i contenuti del presente provvedimento.